

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **183/1991** (ECLI:IT:COST:1991:183)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **20/03/1991**; Decisione del **22/04/1991**

Deposito del **29/04/1991**; Pubblicazione in G. U. **08/05/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17144**

Atti decisi:

N. 183

SENTENZA 22-29 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Foiadelli Tarcisio e Ministero dell'interno, iscritta al n. 755 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di appello in cui le parti, in qualità di tutori dei figli inabili, avevano proposto gravame avverso la sentenza del Pretore che aveva loro negato il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, essendo gli invalidi in parola ricoverati in istituto (con retta a totale carico di ente pubblico), il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 8 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Osserva il giudice a quo come dagli atti di causa risulti che i figli degli appellanti restano affidati alla famiglia dalle ore 15 di ogni venerdì alle ore 9 di ogni lunedì, nonché in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive "per un totale di circa 154 giorni all'anno".

Trattandosi quindi di "degenza non continuativa", non appare giustificata la totale esclusione dell'indennità d'accompagnamento che la norma impugnata sancirebbe, appunto, per gli invalidi civili gratuitamente ricoverati in istituti.

L'omessa previsione di un'indennità proporzionata ai giorni di ricovero - che il Tribunale ritiene non possa riconoscersi neppure in via interpretativa - sarebbe creativa di una disparità di trattamento tra chi è ricoverato in modo ininterrotto e chi, come nella specie, resta per certi periodi a carico della famiglia.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui, nell'escludere il diritto all'indennità in argomento per i soggetti ricoverati gratuitamente in istituto, non prevede la possibilità di un'erogazione frazionata dell'indennità stessa in relazione ai periodi di mancato ricovero.

Gli invalidi che per qualche tempo si trovino a carico delle famiglie risulterebbero, secondo la prospettazione, ingiustamente discriminati rispetto a coloro che non interrompono mai il ricovero, con conseguente, ipotizzato vulnus della garanzia dell'assistenza sociale.

2. - La questione è infondata.

La norma impugnata preclude, nell'ultimo comma, la corresponsione dell'indennità di accompagnamento agli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".

La stessa disposizione, al primo comma, ed ancor meglio l'art. 1 della successiva legge 21 novembre 1988, n. 508 (recante norme integrative in materia), chiariscono come l'indennità spetti, oltre che ai ciechi assoluti, ai cittadini totalmente inabili impossibilitati a deambulare senza il permanente ausilio di un accompagnatore ovvero abbisognevole di continua assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Come si evince dai Lavori parlamentari (cfr. Atti Senato VIII Legislatura - 8 gennaio 1980) la ratio della denunziata normativa risiede proprio nell'offrire un'alternativa al ricovero degli invalidi gravi, "un aiuto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare duramente colpito".

Ciò premesso, è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente

dal luogo di degenza.

Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovare un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato.

Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto.

In tale ipotesi, venendo meno una erogazione dello Stato, l'invalido può ben far valere il proprio diritto all'indennità, come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento interpretativo nel senso ora indicato. Le circolari in materia del Ministero dell'interno, infatti, oltre a limitare la nozione di ricovero ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative (con esclusione cioè di situazioni contingenti), consentono di ottenere, a domanda, il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.